



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO**

**PAOLO GIACCONE DI PALERMO**

**ATTO AGGIUNTIVO N. 2**

**Rep. n. 352**

*AL CONTRATTO STIPULATO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "VILLA SOFIA - C.T.O." E LA G.E. MEDICAL SYSTEMS S.P.A. IN DATA 14.09.2004 PER LA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ED EMISSIONE DI POSITRONI CON RELATIVI LAVORI EDILI E DI IMPIANTISTICA. CIG. 42313425E0*

L'anno duemilasedici il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 9.30 presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" in Via Del Vespro 129, dinanzi a me, Ing. Ferdinando Di Giorgi, nato a Palermo il 13.04.1957 e, domiciliato per la carica presso l'Area Tecnica di questa Azienda, incaricato dal Direttore Generale dell'A.O.U.P. a svolgere per la data odierna le funzioni di Ufficiale Rogante per redigere e ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Azienda

**TRA LE PARTI**

dott. Li Donni Renato, nato a Palermo il 27.01.1950, ed ivi residente in via Agrigento n. 41, cod. fiscale LDNRNT50A27G273L, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, con sede nel Comune di Palermo, via del Vespro n. 129, P.I.V.A. e Cod. Fisc. n. 05841790826, di seguito denominata **Azienda** presso la cui sede è domiciliato per ragioni della sua carica, da una parte;

**E**

Il Sig. Conca Roberto, nato a Catania (CT) il 18/11/1972 nella qualità di Procuratore (giusta Procura Speciale in data 11/10/2016) della G.E. Medical Systems s.p.a., Mandataria del R.T.I., con COMECER e Sikelia Costruzioni

SPA Mandanti, P.IVA 03663500969 con sede a Milano in Via Galeno n. 36  
dall'altra parte e di seguito denominata **Appaltatore**.

**PREMESSO**


o Che in data **14/09/2004** è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori tra l'Azienda Ospedaliera "Villa Sofia" - CTO e la G.E. Medical Systems s.p.a. per la fornitura presso l'allora l'Azienda Ospedaliera Universitaria per la Fornitura di un Tomografo dedicato ad emissione di Positroni con relativi lavori edili e di impiantistica sulla base di un progetto di massima predisposto dalla stessa Azienda Ospedaliera Universitaria ;

o Che la fornitura delle apparecchiature e delle opere edili e impiantistiche che previste nel suddetto contratto da installare presso l'Azienda ammonta ad **Euro 3.388.594,00** oltre IVA così come riportato all'art.3 del suddetto contratto;

o Che come previsto all'art.3 del suddetto contratto è posto a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone il perfezionamento e gli atti consequenziali ed inerenti la fornitura, installazione ed esecuzione dei lavori previsti presso la stessa;

o Che in data **18/09/2012** è stato stipulato un **atto aggiuntivo** al contratto di appalto 14/09/2004 dei lavori tra l'Azienda Ospedaliera "Villa Sofia" - CTO e la G.E. Medical Systems s.p.a. per la fornitura presso l'allora l'Azienda Ospedaliera Universitaria di un Tomografo dedicato ad emissione di Positroni con relativi lavori edili e di impiantistica ;

o Che l'esecuzione dei lavori è stata preceduta dal **Provvedimento Autorizzativo rilasciato dall'ufficio del Genio Civile di Palermo prot. N. 424462** in data **29.11.2012**;



- o Che la valutazione favorevole del progetto delle misure di prevenzione incendi è stata rilasciata dal Comandante provinciale dei **VV.FF.** di Palermo con nota prot. **N. 38206** in data **13.11.2012** ;
- o Che giorno **05/12/2012** è stato redatto il **verbale di consegna dei lavori** alla presenza del Dott. Ettore Bonetti per la Società G.E. Medical Systems Italia SPA, l'Ing. Dario Ferraguto n.q. di Direttore tecnico di cantiere, l'Ing. Ferdinando Di Giorgi n.q. di Responsabile dell'Area Tecnica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone e l'Ing. Filippo Schembre n.q. di Direttore per l'esecuzione della fornitura (all. 1);
- o Che in data **02/01/2013** è stato redatto il **verbale di inizio lavori** della prima fase come previsto nell'atto aggiuntivo del 18/09/2012 rep. 271, alla presenza del Dott. Ettore Bonetti per la Società G.E. Medical Systems Italia SPA, l'Ing. Dario Ferraguto n.q. di Direttore tecnico di cantiere, l'Ing. Ferdinando Di Giorgi n.q. di responsabile dell'Area Tecnica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone e l'Ing. Filippo Schembre n.q. di direttore per l'esecuzione della fornitura (all.2);
- o Che in data **02/07/2013** è stato redatto il verbale di **sospensione dei lavori** contrattuali a decorrere dal 06/05/2013, a causa dell'impossibilità di realizzare la realizzazione di un ingresso separato dedicato agli ambienti del piano rialzato disimpegnati da un corridoio ricadente nell' area di intervento (all. 3);
- o Che il **30/07/2013** è stato redatto il **verbale di ripresa dei lavori** in quanto è venuta meno l'ostativa al prosieguo dei lavori al piano cantinato, alla presenza del Dott. Ettore Bonetti per la Società G.E. Medical Systems Italia SPA, l'Ing. Dario Ferraguto n.q. di Direttore tecnico di





- bale viene riportato che l'impresa, nel giorno 18/11/2013 ha provveduto ad ultimare le opere strutturali al piano semicantinato interagenti con il piano rialzato. Il verbale nello specifico sancisce la sospensione dei lavori a partire dal 19/11/2013 in attesa della ratifica ufficiale della nomina del RUP, e che venga definito il progetto esecutivo della variante distributiva relativa al piano rialzato della porzione del plesso di Clinica Medica 1 interessato dalle opere in corso di esecuzione (all.6);
- o Che nel **verbale di riunione n. 1 del 18/03/2014** promosso dal R.P. Ing. A.R. Scandura, vengono illustrati dall'Ing. Ferraguto i contenuti del progetto esecutivo di variante, su cui l'esperto qualificato l'Ing. E. Tomarchio si è espresso con nota n. 28/2014 del 13/02/2014 (all.7);
  - o Che nel **verbale di riunione n.2 del 08/05/2014** viene condivisa la necessità di realizzare un locale esterno all'edificio destinato allo smaltimento dei reflui radioattivi, oltre la redistribuzione dei locali e la fornitura di un gruppo elettrogeno ed UPS dedicati all'installazione de qua, giuste previsioni contenute nel CSA di gara (all. 8);
  - o Che la G.E. Medical Systems Italia con nota **prot. 308/AP/sp del 16/09/2015**, ascritta al protocollo dell'area tecnica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone al n. 6189 in data 18/09/2015, ha comunicato la **cessione del ramo di azienda della mandante A.T.I. Group srl** verso l'Impresa Sikelia Costruzioni spa;
  - o Che con deliberazione **n. 1381 del 04/12/2015** l'AOR Villa Sofia - CTO, n.q. di azienda capofila dell'appalto in argomento, ha comunicato la **presa d'atto** del subentro de quo della Sikelia Costruzioni spa ;
  - o Che in data **16/12/2015** è stata inoltrata **istanza alla Soprintendenza**

dei BB.CC.AA. finalizzata all'ottenimento del Nulla Osta relativamente all'appalto in argomento, con ricevuta n. 787/A, che è stato successivamente rilasciato con provvedimento del predetto Ente in data **26/01/2016** con prot. n° 414/S16.6 ;

- o Che con delibera n. 1248 del 23/12/2015 la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone ha preso atto della delibera dell'AOR Villa Sofia - CTO relativa al "contratto di affitto di ramo di azienda tra l'impresa ATI Group e la Sikelia Costruzioni spa (all.12);
- o Vista la nuova conformazione progettuale dei locali, che ha ricevuto le approvazioni di cui all' elenco allegato in conformità agli elaborati di progetto (all.13);
- o Che l'Appaltatore, così come previsto nel suddetto contratto, si impegna all'osservanza assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al bando di gara, alla lettera di invito ed al capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte


**PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE QUANTO SEGUE :**


**Art. 1**

Le suddette premesse costituiscono parte integrante delle pattuizioni che seguono.

**Art. 2**

La stazione appaltante con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia sin da ora in maniera assoluta, esplicita ed incondizionata, ad applicare all' impresa ogni penale per ritardo mancato inizio lavori, con riferimento agli accadimenti





pregressi, ferme restando le previsioni di cui all'art. 7 .

**Art. 3**

L' Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto rinuncia in maniera assoluta, esplicita ed incondizionata ad ogni richiesta risarcitoria passata per ogni qualsiasi motivo riconducibile a cause imputabili alla stazione appaltante; rinuncia altresì a compensi per imprevisti che durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere e comunque a qualunque azione risarcitoria. La ditta appaltatrice sottoscrive la clausola di trasparenza con la quale dichiara l'assenza di mediatori per il concordamento del presente atto.


**Art. 4**




1. L'importo contrattuale ammonta a €. **3.388.594,00** (euro tremilionitrecentottantottomilacinquecentonovantaquattro/00) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata di cui, €. **1.550.000,00** per lavori ed ~~€ 1.838.594,00~~ **€ 1.838.593,00** oltre IVA per la fornitura ed installazione della PET, e che le parti concordano che tutte le apparecchiature dovranno essere quelle **di ultima generazione**, come previsto alla lettera di invito/bando di gara di cui alla busta B punto e/7, e salva la liquidazione finale, in particolare trattasi dell'apparato denominato " Discovery-IQ".

2. Il contratto è stipulato "a corpo", l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalla parte privata qualunque pretesa per imprevisti .


3. il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato secondo le modalità sotto elencate, e potranno essere effettuati anche in ordine diverso in base al verificarsi della condizione di cui sotto:

**3.1 PER I LAVORI**



	- a completamento delle opere edili, di finitura ed impiantistiche del piano cantinato per un ammontare pari al <b>25%</b> dell'importo totale previsto per i lavori oltre IVA ;
	- a completamento delle opere edili e di assistenza muraria agli impianti realizzati al piano rialzato, predisposizione degli impianti, per un ammontare pari al <b>20%</b> dell'importo totale previsto per i lavori oltre IVA ;
	- completamento parziale delle opere impiantistiche e a parziale completamento delle opere di finitura del piano rialzato, per un ammontare pari al <b>15%</b> dell'importo totale previsto per i lavori oltre IVA;
	- completamento delle opere impiantistiche e di finitura del piano rialzato, ammontante ad euro <b>15%</b> dell'importo totale previsto per i lavori + IVA,
	- completamento delle opere da realizzarsi all'esterno, per la realizzazione della centrale tecnologica (UPS e G.E.), per un ammontare pari al <b>25%</b> dell'importo totale previsto per i lavori oltre IVA .
	- <b>3.2 PER LE ATTREZZATURE</b>
	100% a collaudo
	<b>Art. 5</b>
	Qualora l'Azienda, richiedesse e ordinasse ulteriori lavorazioni in corso d'opera, le stesse verranno liquidate a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso previo accordo preliminare verranno applicati i prezzi correnti, restando in capo all'Appaltatore eventuali ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste da Organi di Controllo in seno alle aree oggetto dell'intervento de quo.
	<b>Art.6</b>
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
	 
	8





lo 1664, primo comma, del codice civile.

**Art. 7**

1. I lavori devono essere iniziati entro 15 (quindici) dalla data della stipula del presente atto a condizione che in tale termine venga redatto e sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori. In caso contrario i lavori inizieranno dalla sottoscrizione di detto verbale .

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori, comprensivi della fornitura e montaggio delle apparecchiature.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di €. 100,00 (euro cento) per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

4. La penale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori fermo restando il tetto massimo di cui al comma 3 del presente articolo.

**Art. 8**

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro un mese dall'ultimazione dei lavori e fornitura ed installazione completata, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione di tutto l'appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con emissione di un certificato che ha carat-

tere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Azienda; il silenzio dell'Azienda protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo, trascorso un anno dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell' Azienda richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### Art. 9


1. L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:


a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione della fornitura riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;





e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e del D.Lgvo n.81/'08;

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

#### Art.10

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fideiussione n. 460830935045 del 03/09/2014 rilasciata istituto bancario UNICREDIT SPA per l'importo di € 289.000,00 (Euro duecentoottantanovemila) pari al 5 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo.

#### Art.11

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.e ii, aggiornata alla legge 17.12.2010 n. 217 e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Palermo, della notizia di eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 12**


1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.


2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 13**

Si prende atto che in relazione al DURC della ditta Sikelia Costruzioni spa non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto





contrattuale.

Inoltre secondo quanto disposto dalla normativa antimafia in vigore, la Stazione Appaltante ha richiesto con particolare riguardo alla componente dell'ATI (Sikelia Costruzioni spa) con nota n. 71218 del 07/08.2016 alla Prefettura di Catania, l'informativa ai sensi del D.P.R. n. 252/98.

**Art. 14**

1. L'Appaltatore, ha depositato presso l' Azienda un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui al D. Lgs 81/2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**Art. 15**

In conformità a quanto stabilito nel "Protocollo di Legalità" stipulato in data 19/04/2002 tra la Prefettura di Palermo (Ufficio Territoriale del Governo), il Comune di Palermo, l'ASP 6, le AA.OO. (Civico, Policlinico, Villa Sofia - Cer-


vello ) e le OO.SS. (CGIL, CISL e UIL), resta in ogni caso salvo per la Stazione Appaltante il diritto di revocare i lavori affidati qualora emergessero a carico dell'Appaltatore, in qualsiasi momento, tentativi di infiltrazioni mafiose o elementi di sorta, con la conseguenziale cessazione immediata del presente contratto che è quindi sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. 252/98.

#### **Art. 16**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'Azienda e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'Appaltatore intende subappaltare lo possono essere nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente
3. L'Azienda non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Art. 17**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo superiore del 10% del contratto, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore per la Esecuzione della Fornitura e, sentito l'Appaltatore, formula all'Azienda, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Azienda delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al



comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Palermo .

**Art. 18**

Per quanto non espressamente previsto nel atto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina fissate dalla lex specialis, da cui deriva la vincolatività riportata dagli atti di gara (cfr. Consiglio di Stato, V, 11/05/98 n. 226 e segg.).

**Art. 19**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me letto alla presenza continua dei comparenti, i quali, su mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà (ed a quella delle parti rappresentate) e lo sottoscrivono, nelle forme di legge, unitamente a me incaricato di rogare gli atti ed i contratti dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

**L'APPALTATORE**

**LA STAZIONE APPALTANTE**

per l'ATI Appaltatrice

per l'A.O.U.P. Paolo Giaccone

(Sig. Roberto Corca)

(dott. Renato Li Donni)

Il presente atto è stato dattiloscritto ed in parte scritto a mano da persona di







Policlinico Paolo Giaccone di presa d'atto e ratifica atto aggiuntivo del  
18.09.2012 n. 271 di rep.;

11. Delibera n. 1248 del 23.12.2015 dell'Azienda Ospedaliera Universita-  
ria Policlinico Paolo Giaccone di presa d'atto della delibera n. 1381 del  
04/12/2015 dell'AOR Villa Sofia Cervello relativa al "contratto di affitto  
di ramo di azienda" tra l'impresa ATI Group e la Sikelia Costruzioni  
spa ;

12. Progetto esecutivo approvato n. 82 elaborati (cfr elenco allegato).